

## **SINTESI (a volte commentata) DELL' ACCORDO DI RINNOVO CCNL 8/12/2007**

L'accordo è stato siglato dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS. in data 19/01/2012.

Per l'approvazione definitiva occorrerà il voto "certificato" delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, così come previsto dal nuovo modello per gli assetti contrattuali del credito siglato il 24/10/2011.

L'accordo si sostanzia in 28 articoli ed una tabella retributiva.

Questi 28 articoli richiamano (a modifica e/o implementazione) l'articolato del CCNL 08/12/2007.

**In questa sintesi vengono esposte solo le "variazioni" sostanziali (non quelle "formali") al vecchio contratto ormai scaduto.**

### **ART.2**

Ai lavoratori adibiti alle attività complementari e/o accessorie appaltabili (es. serv. portafoglio, trattamento banconote ecc.) dopo la stipula di questo contratto, si applicherà un orario di lavoro di **40 ore settimanali** con una riduzione di orario di lavoro di 2 ore e 30 minuti per ogni settimana effettivamente lavorata all'anno.

Nei confronti del personale assunto dopo la stipula del presente contratto ed adibito a tali attività le tabelle retributive sono ridotte del 20%

### **ART.3**

Ai lavoratori alle dipendenze di attività già "appaltate" ma che subiranno un'attività di "rientro" (**insourcing**) verranno applicate le tabelle retributive applicate all'atto del passaggio. L'orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.

Le intese di "rientro" potranno prevedere un riallineamento delle tabelle retributive da realizzare entro un periodo massimo di 4 anni.

### **ART. 5-6**

In questo articolo si rende organico al nuovo CCNL il nuovo modello sugli assetti contrattuali di settore stipulato il 24/10/2011.

### **ART. 7**

L'indennità di vacanza contrattuale si inizia a percepire dopo 3 mesi dalla scadenza del contratto e sarà pari al **30%** del tasso di inflazione previsto applicato alla voce stipendio.

(sostanzialmente nulla cambia rispetto a quanto previsto in precedenza).



### **ART. 8-9**

Applicazione di quanto previsto dal modello sugli assetti contrattuali in materia di contrattazione di 2° livello (contratti integrativi aziendali e o di gruppo).

### **ART. 12**

Allo scopo di favorire nuova occupazione le Parti istituiscono un Fondo appositamente alimentato (per un periodo sperimentale di 5 anni a partire dal 01/01/2012) dal controvalore in denaro di 7 ore e 30 minuti decurtate dalla dotazione iniziale di 23 ore della banca ore per le aree professionali, e dal controvalore di un giorno di festività soppresse per i quadri direttivi (questa area quindi avrà ogni anno una festività soppressa in meno da poter fruire).

Il fondo erogherà per ogni nuovo assunto con contratto a tempo indeterminato (compreso il contratto di apprendistato professionalizzante che giuridicamente è assimilabile a tale tipologia di contratto!) un importo annuo pari a 2500 euro per ciascun lavoratore.

Tale importo viene altresì erogato in caso di "stabilizzazione" a tempo indeterminato di lavoratori con contratti di lavoro diversi da quest'ultimo.

Per tale fondo nessun onere viene posto a carico dei dirigenti e del top management (inizialmente si stimava una decurtazione di stipendio del 4%). E' rimasta solo una raccomandazione, sotto forma di lettera alle Banche, del presidente di Abi Dott. Mussari.

Tale fondo nelle previsioni dovrebbe incentivare dai 15.000 ai 20.000 nuovi posti di lavoro nei prossimi 3 anni.

Di contro però, i piani strategici di alcuni grandi gruppi bancari prevedono, per lo stesso arco temporale, l'espulsione dal settore di circa 17.000 lavoratori. Si tratta quindi solo di svecchiamento e di riduzione del costo del lavoro sulla pelle degli stessi lavoratori? Temiamo proprio di sì!

### **ART. 14**

L'aumento economico parametrato alla 3 area professionale 4° livello (capo ufficio) sarà a regime, ovvero dal 1/06/2014 di euro 170 lorde. Per i quadri di 4° livello circa 239 euro lorde e per la 3 area professionale 1° livello 140 euro.

L'aumento a regime per i contratti complementari sarà di euro 136 lorde parametrize alla 3 area professionale 4 livello. Mentre per i contratti di "inserimento professionale" (vedi art. 15) l'aumento sarà a regime di euro 114 lorde riferito al livello di inquadramento previsto (3area professionale 1° livello).

**Nulla è previsto per il recupero dell'inflazione persa negli anni precedenti al 2012.**

Tali aumenti per altro non concorrono al montante del TFR e di previdenza aziendale.



Inoltre gli scatti di anzianità vengono congelati (quindi non maturano!) per il periodo intercorrente tra il 01/01/2013 ed il 31/07/2014.

Per il periodo 01/01/2012 – 31/12/2014 il TFR è calcolato esclusivamente sulle voci tabellari di stipendio, scatti anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare (altro grande risparmio per le aziende bancarie sulla pelle dei lavoratori!).

### **ART. 15**

Sempre allo scopo di favorire la nuova occupazione, dal 01/02/2012 i nuovi assunti saranno inquadrati nella 3 area professionale 1° livello con contratto a tempo indeterminato (quindi anche il contratto di apprendistato professionalizzante) e con uno stipendio base mensile di euro 1680 circa per un periodo di 4 anni (il 18% in meno rispetto ai livelli pre rinnovo contrattuale!).

A parziale riequilibrio di tale previsione per questi ultimi lavoratori (se iscritti a previdenza complementare aziendale) il contributo datoriale sale al 4% per i 4 anni dalla data di assunzione.

### **ART. 16**

Su iniziativa delle Aziende, le parti possono prevedere, in sostituzione del premio aziendale e del sistema incentivante, un unico premio variabile di risultato strettamente collegato alla produttività aziendale ed agli apporti professionali individuali (insomma si rende agevole per le aziende l'introduzione di sistemi di budgettizzazione e portafogliazione individuale!!!).

### **ART. 19**

Il contributo individuale per ogni lavoratore (a carico delle imprese) nei confronti della cosiddetta long term care (copertura assicurativa per eventi invalidanti che comportano uno stato di non auto sufficienza) , viene elevato a partire dal 01/01/2012 da 50 a 100 euro.

### **ART. 20**

Per il periodo di vigenza di questo nuovo accordo la piena fungibilità nella categoria dei quadri direttivi è piena. Quindi un quadro di 1° livello potrà sostituire un quadro di 4° livello e viceversa. Nel contratto precedente la fungibilità era limitata tra 1° e 2° livello e tra 3° e 4°.

### **ART.22**

Le imprese hanno la facoltà di fissare l'orario di sportello fra le ore 8 e le ore 20.

Se le Aziende intendessero fissare l'inizio dell'orario di lavoro fra le 7 e le 8 e fra le 20 e le 22 per il termine, dovranno preventivamente aprire una fase negoziale con le OO.SS. al fine di individuare soluzioni condivise.

A cura di Patrizio Onori - Segretario Generale Fisac Cgil – Asti

23/01/2012

